

SUCCESSIONE E IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE – IL CASO ITALIA /(FRANCIA / SPAGNA)

33° CONGRESSO AMA – TORINO – Ottobre 2024

Relatori: dr. Vittorio Serito e dr. Roberto Tamburelli

Indice:

copertina – 1

indice – 2

aspetti civilistici e aspetti fiscali – 3

aspetti civilistici – 4

aspetti civilistici – il regolamento Ue n. 650/2012 – 5

aspetti fiscali – le norme – 6

aspetti fiscali - l'Italia è relativamente un paese conveniente – 7

aspetti fiscali – aliquote e franchigie – 8

aspetti fiscali – base imponibile – 9

aspetti fiscali – confronto con altri Paesi – aliquote massime – 10

aspetti fiscali – confronto con altri Paesi – riepilogo – 11

aspetti fiscali – territorialità – l'art. 2 DLgs 340/1990 – 12

aspetti fiscali – territorialità – presupposti ed effetti – 13

aspetti fiscali – le convenzioni siglate dall'Italia contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni – 14

aspetti fiscali – territorialità – la regola generale dell'art. 2 DLgs 346/1990 e il caso Francia – 15

territorialità – il caso Francia – 16

aspetti fiscali – territorialità – defunto residente in Italia con immobili esteri - 17

Successioni e donazioni in Italia

- Aspetti civilistici
- Aspetti fiscali

NB – non trattiamo:

- Concetti di residenza
- Patto di famiglia
- Regimi speciali per i non residenti

Successioni e donazioni in Italia

- aspetti civilistici:

- Codice civile

- L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

- successioni – art. 46.1-2

- La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
 - Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta.

- donazioni – art. 46.1-2

- Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
 - Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui risiede.
 - La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è stato compiuto.
 - Regolamento (Ue) N. 650/2012 – successioni e donazioni UE, no donazioni, no Trust, no imposta di successione e di donazione

Regolamento (Ue) N. 650/2012 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

Criterio generale - Art. 21 Regolamento 650/2012

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello **Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.**

Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

Scelta di legge - Art. 22.1 Regolamento 650/2012

Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la **cittadinanza** al momento della **scelta** o al momento della **morte.**

Imposta di successione e donazione in Italia – aspetti fiscali - le norme

Norma	Contenuto	Decorrenza
DLgs. 346/1990	Testo unico delle imposte di successione e donazione	da 1.1.1991
Art. 13 della L. 383/2001	Sopprime le imposte di successione e donazione	da 25.10.2001
DL 262/2006 come convertito dalla L. 286/2006	Istituzione delle imposte di successione e donazione, rinviando al DLgs. 346/1990	Da 3.10.2006
L. 296/2006	Modifiche all'imposta di successione e donazione appena reintrodotta dal DL 262/2006	Da 3.10.2006
L. 244/2007	Estensione al coniuge dell'esenzione per i trasferimenti di aziende e quote sociali	Da 1.1.2008

Imposta di successione e donazione in Italia

– l'Italia è relativamente un paese (molto) conveniente

- aliquote e franchigie
- base imponibile
- confronto con altri Paesi

Nota: attenzione ai collegamenti con le imposte dirette

Imposta di successione e donazione in Italia – aliquote e franchigie

Erede o legatario	Franchigia	Aliquota
Coniuge	1 milione di euro ciascuno	4%
Parenti in linea retta		
Fratelli e sorelle	100.000 euro ciascuno	6%
Altro parente fino al 4° grado (ad esempio, zio, nipote ex fratello o sorella, cugino, ecc.)	Nessuna	
Affine in linea retta (ad esempio, la nuora)		
Affine in linea collaterale fino al 3° grado (ad esempio, la cognata)		
Portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992	1,5 milioni di euro ciascuno	4%, 6% o 8% a seconda del rapporto di parentela o affinità intercorrente col defunto
Altro soggetto	Nessuna	8%

Imposta di successione e donazione in Italia – base imponibile

- Terreni e fabbricati – valore catastale
- Terreni edificabili – valore di mercato
- Quote e azioni – valore corrispondente con la percentuale di partecipazione societaria valorizzata sulla base dell'ultimo bilancio pubblicato – valori desunti dalla borsa per i titoli quotati
- Aziende e società gestite dall'imprenditore – valore del patrimonio netto con varie forme per agevolare il passaggio generazionale
- Denaro e mobilio – presunzione (superabile) di 10 % dell'attivo successorio
- Meccanismo del coacervo solo parzialmente utilizzabile (no donazioni 2001-2006, no successione)

Imposta di successione e donazione in Italia – confronto con altri Paesi – aliquote massime

- Regno Unito fino al 40%, con franchigia di 263.000 sterline
- Germania fino al 50%
- Spagna fino all'81,6%
- Olanda fino al 40%
- Svizzera fino al 45% (varia da cantone a cantone, e sono comunque esentati coniuge e figli)
- Francia fino al 60%, con esenzione per il coniuge e franchigia di 100.000 euro per parenti in linea retta, per i quali l'aliquota massima è il 45%.

Table 1: Inheritance and gift taxation in selected EU countries, 2019 (marginal tax rates)

Country	Family of taxation	Tax regime	Tax classes	€ 50,000	€ 100,000	€ 250,000	€ 500,000	€ 1,000,000	€ 5,000,000	€ 30,000,000	(Personal) exemptions in €	Inheritance and gift tax revenues (2019)	
												In % of GDP	In % of total tax revenues
Finland ¹⁾¹⁰⁾	Nordic	Double progressive	Spouse, children, grandchildren, fiancé	10.0	13.0	16.0			19.0		-	0.31	0.74
			Others	25.0	29.0	31.0			33.0				
France ²⁾¹⁰⁾	Continental	Double progressive	Children	20.0			40.0	45.0		100,000	0.63	1.38	
			Siblings	45.0						15,932			
			Blood relatives up to the fourth degree	55.0/60.0						-			
Germany ³⁾⁸⁾	Continental	Double progressive	Spouse, children, grandchildren, parents (inheritance)	7.0	11.0	15.0	19.0		30.0	500,000 ⁴⁾ ; 200,000 - 400,000 ⁵⁾ ; 100,000 ⁶⁾	0.20	0.52	
			Parents (gifts), stepparents, siblings, nephews/nieces, in-laws, divorced spouse	15.0	20.0	25.0	30.0		43.0	20,000			
			Others	30.0				50.0	20,000 ⁴⁾ ; 80,724 ⁵⁾ ; 31,865 ⁶⁾ ; 5,310 ⁷⁾				
Ireland ⁹⁾	Peripheral	Progressive relationship	Child, grandchild, partner of predeceased child, parents	33.0						320,000	0.15	0.68	
			Siblings, niece/nephew, sibling-in-law							32,500			
			Others							16,250			
Italy ⁹⁾	Southern	Progressive relationship	Spouse, linear relatives	4.0						1,000,000	0.05	0.11	
			Siblings							100,000			
			Other relatives & certain relatives by marriage	6.0						0.0			
			Others	8.0									
			Persons with disablement	The rate depends on the relationship of heir and deceased.							1,500,000		

Source: Drometer et al. (2018), Ernst & Young (2019), OECD (2020), own research and presentation. - ¹⁾ Spouse. - ²⁾ Children and grandchildren. ³⁾ Others. ⁴⁾ Inheritances. - ⁵⁾ Gifts for spouses. - ⁶⁾ Gifts for grandchildren. - ⁷⁾ Gifts for great-grandchildren. - ⁸⁾ Separate inheritance and gift taxation systems. - ⁹⁾ United inheritance and gift taxation systems. - ¹⁰⁾ Simplified representation of tax schedules.

Imposta di successione e donazione in Italia – territorialità

Art. 2 DLgs 340/1990 - Territorialità dell'imposta

L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

- a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
- b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
- d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
- f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
- g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Imposta di successione e donazione in Italia – territorialità – presupposti ed effetti

Presupposto	Territorio	Effetti per imposta di successione
Residenza del defunto	Italia	Sono tassati tutti i beni trasferiti in Italia e all'estero per successione
	all'estero	Sono tassati soli i beni trasferiti in Italia per successione
Esistenza dei beni	in Italia	I beni esistenti in Italia sono tassati sia che il defunto fosse residente in Italia sia che fosse residente all'estero
	all'estero	I beni residenti all'estero sono tassati solo se il defunto era residente in Italia
Residenza del beneficiario (erede o legatario)	Italia / all'estero	Irrilevante

Imposta di successione e donazione in Italia

– le convenzioni siglate dall'Italia contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni

Stato contraente	Tipo di accordo	Estremi normativi
Danimarca	Solo successioni	Conv. 10.3.66, ratificata con L. 18.3.69 n. 649
Francia	Successioni e donazioni	Conv. 20.12.90, ratificata con L. 14.12.94 n. 649
Regno Unito	Solo successioni	Conv. 15.2.66, ratificata con L. 9.8.67 n. 793
Grecia	Solo successioni	Conv. 13.2.64, ratificata con L. 18.3.68 n. 524
Israele	Solo successioni	Conv. 22.4.68, ratificata con L. 12.4.73 n. 201
Stati Uniti d'America (USA)	Solo successioni	Conv. 30.3.55, ratificata con L. 19.7.56 n. 943
Svezia	Solo successioni	Conv. 20.12.56, ratificata con L. 13.3.58 n. 280

Imposta di successione e donazione in Italia – territorialità – la regola generale dell’art. 2 DLgs 346/1990 – il caso Francia

Bene	Normativa Italiana – la regola generale	Convenzione Italia-Francia
Immobili	Luogo in cui è situato l’immobile	Luogo in cui è situato l’immobile – si considerano anche le azioni o quote di una persona giuridica il cui attivo è principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti
Azioni e partecipazioni	Stato in cui la società ha la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale	Luogo di residenza della società – in caso di società immobiliari con immobili principalmente situati in Francia e di diritti ivi afferenti, si considerano immobili e non azioni o partecipazioni
Titoli di Stato	Stato dell’emittente	Stato dell’emittente
Crediti	Luogo di residenza del debitore	Domicilio del debitore
Conti Correnti	Luogo di residenza dell’istituto di credito	Luogo di residenza dell’istituto di credito

Imposta di successione e donazione in Italia

– territorialità – Defunto residente in Francia con immobile in Italia –
risposta a interpello 9.7.2020 n. 206

A – dal punto di vista civilistico: art. 21 Regolamento Ue
650/2012 - si applica il diritto francese

B – dal punto di vista fiscale, ai fini imposta di successione, a
sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia
di imposta sulle successioni tra Italia e Francia, si applica
l'imposta italiana sull'immobile in Italia

Imposta di successione e donazione in Italia

– territorialità – defunto residente in Italia con immobili esteri

- Si applica imposta di successione italiana sugli immobili esteri
- Valore dell'immobile estero – non specificamente disciplinato – vedi studio Notariato 194-2012T – in via prudenziale pare opportuno fare riferimento al valore del bene indicato dallo Stato estero
- Dall'imposta italiana si scomputa l'imposta estera - art. 26 DLgs 346/1990